



*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento della Pubblica Sicurezza*

Osservatorio Nazionale  
sulle Manifestazioni Sportive

---

DETERMINAZIONE nr. 17/2007  
del 29 marzo 2007



**Ministero dell'Interno**  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza



**Ministero per le Politiche Giovanili  
e le Attività Sportive**



**Comitato Olimpico Nazionale Italiano**



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**



**Lega Nazionale Professionisti**



**Lega Nazionale Professionisti Serie C**



**Lega Nazionale Dilettanti**



**SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

## L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

ritualmente costituitosi in data 29 marzo 2007, presieduto in via straordinaria dal Prefetto **Antonio MANGANELLI** - Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vicario e la partecipazione di:

Dr. Felice <b>FERLIZZI</b>	Presidente dell'Osservatorio
Dr. Roberto <b>MARINO</b>	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Politiche Giovanili e Attività Sportive
Dr. Mario <b>PAPA</b>	Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione
Dr. Antonio <b>GIANNELLA</b>	Servizio Polizia Stradale
Dr. Guido <b>LONGO</b>	Servizio Polizia Ferroviaria
Dr. Luigi <b>MAURIELLO</b>	Servizio Reparti Speciali
Col. Angelo <b>AGOVINO</b>	Comando Generale Arma Carabinieri
Ing. Saverio <b>MANDETTA</b>	Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
Dr. Gianmichele <b>CORONA</b>	Federazione Italiana Giuoco Calcio
Dr. Antonio <b>DI SEBASTIANO</b>	Federazione Italiana Giuoco Calcio
Dr. Giuseppe <b>CASAMASSIMA</b>	Federazione Italiana Giuoco Calcio
Dr.ssa Manuela <b>BERTONA</b>	Lega Nazionale Professionisti
Ing. Carlo <b>LONGHI</b>	Lega Nazionale Professionisti
Dr. Salvatore <b>LOMBARDO</b>	Lega Nazionale serie "C"
Arc. Vittorio Ansaldo <b>VACCARI</b>	Lega Nazionale serie "C"
Dr. Biagio <b>SCIORTINO</b>	Lega Nazionale Dilettanti
Dr. Antonio <b>GALLO</b>	Società "Autogrill"
Dr. Giovanni <b>RINALDI</b>	Rete Ferroviaria Italiana



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Dr. Alfredo **SABEONE**

Ferrovie dello Stato s.p.a.

DR. Pietro **BERNARDO**

S.I.A.E

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dr. Roberto **Massucci**, Dirigente del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive.

**Visto** il Decreto Legge 8 febbraio 2007, nr. 8 concernente *“Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche”* che all’art. 1 – 2° comma - prevede il *“divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi .....*”

**Visto** l’art. 5 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005 in materia di *“ticketing”* applicabile agli impianti sportivi per il gioco del calcio con capienza superiore a 10.000 spettatori, il quale prevede che: *“dalle ore 19,00 del giorno precedente lo svolgimento degli incontri è vietata la vendita o cessione dei titoli di accesso al settore ospiti e, in ogni caso, nel giorno di svolgimento di qualsiasi competizione calcistica è vietata la vendita dei biglietti nell’area di servizio esterna dell’impianto sportivo”;*

**Preso atto** che il legislatore con i recenti interventi normativi ha inteso scoraggiare il fenomeno delle trasferte di massa organizzate ai fini di una più incisiva azione di prevenzione da parte delle Forze di Polizia, senza tuttavia precludere il diritto dei singoli cittadini ad assistere agli incontri di calcio;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

**Ritenuta** la necessità di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti il giorno della gara anche per i campionati organizzati dalla Lega Nazionale Professionisti di serie "C" nonché della Coppa Italia (di serie A, B e C);

**Ritenuto** infine di dover favorire l'accessibilità ai titoli da parte dei singoli spettatori che devono essere messi in condizione dalle Società organizzatrici di poter acquistare i relativi tagliandi prima delle ore 19.00 del giorno antecedente la gara, anche per evitare che i tifosi sprovvisti di tagliando possano giungere nella città ospitante con riflessi negativi sotto il profilo dell'ordine pubblico;

## ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. la società che ospita l'evento sportivo è responsabile dell'emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti ove tali gare si disputano;
2. in tutti gli stadi interessati ad incontri di calcio validi per i campionati nazionali di serie "A", "B" e "C", **a prescindere dalla capienza**, è vietata la vendita o cessione di titoli del settore ospiti sin dalle ore 19,00 del giorno antecedente la gara medesima;
3. la società che organizza l'evento sportivo deve garantire la prevendita dei tagliandi di accesso per i tifosi ospiti **almeno 5 giorni prima** dello svolgimento della gara, avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti volti a rendere agevole l'acquisto dei biglietti da parte dei supporter (es. vendita on-line ovvero punti vendita nella città che origina la trasferta). La mancata predisposizione di misure finalizzate a dare attuazione alle precedenti



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

“indicazioni”, sarà considerata alla stregua di una “*carezza organizzativa*” della società ai fini dell’attribuzione di un livello di rischio all’incontro.

Ricorrendone i presupposti, le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza saranno invitate a valutare la sussistenza delle condizioni per l’adozione di provvedimenti restrittivi, non escluso il divieto/differimento della gara, ovvero il non inizio/sospensione della medesima;

4. l’*Ufficio Ordine Pubblico* del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è pregato voler recepire la presente determinazione in una propria circolare da diramare alle Autorità di Pubblica Sicurezza, con le opportune istruzioni;
5. analogamente, la *Lega Nazionale Professionisti* e la *Lega nazionale Professionisti di serie “C”* dirameranno alle rispettive società consociate le disposizioni di competenza;
6. la *Federazione Italiana Giuoco Calcio* individua, nell’ambito del Sistema della Giustizia Sportiva, il meccanismo sanzionatorio per l’inosservanza delle presenti regole.

La presente determinazione entrerà in vigore a partire dal **23 aprile 2007**;

Roma, 29 marzo 2007

*Il Presidente dell’Osservatorio*  
**Dirigente Superiore della P. di S.**  
**(FERLIZZI)**

*Il Segretario*  
**V. Questore Agg. della P. di S.**  
**(MASSUCCI)**

*Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vicario*  
**(MANGANELLI)**